



ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI

**I V A S S**



**Bollettino mensile  
Nuova serie  
Anno II n. 8/2014**

**Publicato il 30 settembre 2014**





ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI

**I V A S S**



(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135)

---

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006  
Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni  
Servizio Studi e Gestione Dati  
via del Quirinale 21 – 00187 ROMA  
tel. 06/42133.1  
fax 06/42133.434  
e-mail: [bollettino@ivass.it](mailto:bollettino@ivass.it)  
Direttore Responsabile: Dr. Giovanni CUCINOTTA

---



## Indice

<b>1.</b>	<b>PROVVEDIMENTI IVASS</b> .....	<b>5</b>
1.1	<i>PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE</i> .....	7
	<b>Provedimento n. 18 del 5 agosto 2014</b> .....	7
	Criterio per il calcolo dei valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito della procedura di risarcimento diretto disciplinato dall'art. 150 del decreto legislativo 2005, n. 209, in attuazione dell'articolo 29 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27. Provedimento.....	7
	<b>Provedimento n. 19 del 5 agosto 2014</b> .....	13
	Adeguamento all'inflazione dell'importo della quota di garanzia ai sensi dell'art. 66 sexies, comma 4, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'art. 81 del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010, concernente l'accesso e l'esercizio dell'attività di riassicurazione di cui ai titoli V, VI, XIV, XVI del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Provedimento .....	13
	<b>Provedimento n. 20 del 18 agosto 2014</b> .....	15
	Contributo di vigilanza per l'anno 2014 a carico degli iscritti nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi. Provedimento .....	15
1.2	<i>PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE</i> .....	18
	<b>Provedimento n 51-14-001263 del 5 agosto 2014</b> .....	18
	BancAssurance Popolari S.p.A.. Inclusionione di passività subordinate nel margine di solvibilità disponibile. Provedimento. ....	18
	<b>Provedimento n 51-14-001265 del 5 agosto 2014</b> .....	19
	UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Autorizzazione alla modifica della documentazione contrattuale dei prestiti subordinati a scadenza fissa ai sensi dell'art. 22, comma 5, del Regolamento Isvap n. 19/2008. Provedimento.....	19
	<b>Provedimento n 51-14-001267 del 5 agosto 2014</b> .....	20
	Arca Assicurazioni S.p.A. e ISI Insurance-Compagnia di Assicurazioni S.p.A. – Autorizzazione, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, della fusione per incorporazione di ISI Insurance-Compagnia di Assicurazioni S.p.A in Arca Assicurazioni S.p.A.. Provedimento. ....	20
1.3	<i>MODIFICHE STATUTARIE</i> .....	21
	<b>Provedimento n. 51-14-001252 del 1° agosto 2014</b> .....	21
	UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Modifiche statutarie. Provedimento.....	21
	<b>Provedimento n. 51-14-001284 del 6 agosto 2014</b> .....	22
	SARA Assicurazioni S.p.A. – Modifiche statutarie. Provedimento. ....	22
	<b>Provedimento n. 51-14-001285 del 6 agosto 2014</b> .....	23
	Pramerica Life S.p.A. - Modifiche statutarie. Provedimento. ....	23
	<b>Provedimento n. 51-14-001296 dell'8 agosto 2014</b> .....	24
	AVIVA S.p.A. - Modifiche statutarie. Provedimento.....	24
<b>2.</b>	<b>PROVVEDIMENTI SANZIONATORI</b> .....	<b>25</b>
2.1	<i>SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE</i> .....	27
2.2	<i>SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI</i> .....	107

OMISSIS

**OMISSIS**

<b>3.</b>	<b>ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO .....</b>	<b>123</b>
3.1	<i>SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA .....</i>	<i>125</i>
<b>4.</b>	<b>IMPRESE IN LCA.....</b>	<b>127</b>
4.1	<i>INFORMATIVA LIQUIDAZIONI .....</i>	<i>129</i>
	<b><i>Arfin s.p.a. con sede in Milano.....</i></b>	<b><i>129</i></b>

<b>5.</b>	<b>ALTRE NOTIZIE.....</b>	<b>131</b>
5.1	<i>TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO.....</i>	<i>133</i>
	Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da Nationwide Life Limited (UK) a Legal and General Assurance Society Limited (UK), entrambe con sede nel Regno Unito.....	133
	Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi contratti per assicurati residenti in Italia, da “HDI Hannover International S.A. de Seguros y Reaseguros” (Spagna) alla “HDI-Gerling Industrie Versicherung AG” (Germania). ....	133
	Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi contratti per assicurati residenti in Italia, da “HDI-Gerling Verzekeringen NV” (Belgio) alla “HDI-Gerling Industrie Versicherung AG” (Germania).....	134
5.2	<i>TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA.....</i>	<i>135</i>
	Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse. ....	135









# **1. PROVVEDIMENTI IVASS**

---



## **1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE**

### Provvedimento n. 18 del 5 agosto 2014

**Criterio per il calcolo dei valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito della procedura di risarcimento diretto disciplinato dall'art. 150 del decreto legislativo 2005, n. 209, in attuazione dell'articolo 29 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27.**Provvedimento

#### **L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI**

VISTA la legge 12 agosto 1982 n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, modificato dal D.P.R. 18 febbraio 2009, n. 28, in particolare l'articolo 13 recante "Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto";

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell'11 dicembre 2009, concernente la differenziazione dei costi medi forfettari delle compensazioni tra imprese di assicurazione;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, istitutivo dell'IVASS;

VISTO il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 22, del 4 aprile 2008, concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui al titolo VIII (bilancio e scritture contabili) capo I (disposizioni generali sul bilancio), capo II (bilancio di esercizio) e capo V (revisione contabile) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 27, del 14 ottobre 2008, concernente la tenuta dei registri assicurativi di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private;

CONSIDERATO che la legge 24 marzo 2012, n. 27, all'articolo 29 (Efficienza produttiva del risarcimento diretto) attribuisce all'IVASS il potere di individuare un criterio per il calcolo dei valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie, nonché il potere di stabilire annualmente il limite delle stesse;

CONSIDERATO che il suddetto criterio è individuato al fine di incentivare l'efficienza produttiva delle imprese assicurative e in particolare di controllare i costi dei rimborsi e di individuare le frodi;

CONSIDERATA la comunicazione interpretativa del 2 febbraio 2000 della Commissione Europea in materia di libera prestazione di servizi e interesse generale nel settore delle assicurazioni;

adotta il seguente

## PROVVEDIMENTO

### Art. 1

#### (Definizioni)

Ai fini del presente Provvedimento si intendono per:

a) "CARD": la Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto e per la regolazione dei rimborsi e delle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli articoli 141, 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254;

b) "CARD-CID": la parte seconda della CARD per l'indennizzo diretto dei danni relativi ai conducenti, ai veicoli e alle cose trasportate di proprietà dei conducenti o dei proprietari dei veicoli;

c) "CARD-CTT": la parte terza della CARD per l'esercizio del diritto di rivalsa per i danni relativi ai terzi trasportati e alle cose di proprietà dei terzi trasportati;

d) "decreto": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

e) "impresa": la società autorizzata ad esercitare l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile autoveicoli, con i limiti di cui all'articolo 150, comma 2 del decreto;

f) "forfait": costo medio del danno stabilito dal Comitato tecnico;

g) "impresa debitrice": l'impresa di assicurazione per la quale i danni provocati, in tutto o in parte, dai propri assicurati sono risarciti da altre imprese per suo conto;

h) "impresa gestionaia": l'impresa di assicurazione che effettua un risarcimento per conto dell'impresa debitrice;

i) "IVASS": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

j) “partita di danno”: l’insieme dei danni afferenti il medesimo danneggiato o assicurato o trattati nell’ambito della medesima tipologia di gestione;

k) “risarcimento diretto”: la procedura per la regolazione dei risarcimenti prevista dagli articoli 141, 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

l) “sinistri CARD”: i sinistri e/o le partite di danno regolati dalla procedura di risarcimento diretto, trattati dall’impresa di assicurazione in qualità di impresa gestionaria per conto delle debentrici. Sono compresi anche i sinistri, regolati dalla procedura di risarcimento diretto, che coinvolgono veicoli assicurati presso la medesima impresa verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009;

m) “sinistri CARD-CID”: i sinistri e/o le partite di danno regolati dalla procedura di risarcimento diretto, trattati dall’impresa di assicurazione in qualità di impresa gestionaria per conto delle debentrici, rientranti nella gestione CARD-CID;

n) “sinistri CARD-CTT”: i sinistri e/o le partite di danno regolati dalla procedura di risarcimento diretto, trattati dall’impresa di assicurazione in qualità di impresa gestionaria per conto delle debentrici, rientranti nella gestione CARD-CTT;

o) “Stanza di compensazione”: il complesso di regolazioni contabili dei rapporti economici tra imprese partecipanti alla CARD di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254.

## Art. 2

### (Oggetto del Provvedimento)

Il Provvedimento disciplina il criterio di calcolo dei valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie e stabilisce il limite alle stesse, in attuazione dell’articolo 29, commi 1 e 2 della legge del 24 marzo 2012, n. 27, nell’ambito della procedura di risarcimento diretto disciplinato dall’articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

## Art. 3

### (Criterio di calcolo per la determinazione delle compensazioni CARD-CID)

Le compensazioni per la regolazione contabile dei rapporti economici per i danni al veicolo assicurato, alla persona del conducente e alle cose trasportate di proprietà del conducente o del proprietario del veicolo, sono effettuate nel corso dell’esercizio sulla base di un costo medio unico determinato annualmente. Il costo medio unico è calcolato sulla base dei risarcimenti effettivamente corrisposti nell’esercizio precedente per i sinistri rientranti nell’ambito della CARD-CID in base alle rilevazioni contabili della Stanza di compensazione, per le seguenti grandi tipologie di veicolo:

“ciclomotori e motocicli”;

“veicoli diversi da ciclomotori e motocicli”.

Limitatamente ai danni al veicolo assicurato e alle cose trasportate le compensazioni sono differenziate, con riferimento a ciascuna grande tipologia di veicolo, in tre macroaree territorialmente omogenee.

Le imprese che nell'esercizio hanno emesso premi in misura superiore alle soglie individuate ai sensi dell'articolo 5, per la macroclasse "ciclomotori e motocicli" o per la macroclasse "veicoli diversi da ciclomotori e motocicli", integrano le compensazioni di cui al comma 1 con i valori degli incentivi e delle penalizzazioni determinati, secondo le modalità descritte nell'allegato 1 in base alle rilevazioni contabili della Stanza di compensazione.

I valori degli incentivi e delle penalizzazioni sono calcolati, con riferimento a ciascuna generazione, in funzione dei costi medi differenziati per le grandi tipologie di veicolo e le macroaree territoriali di cui al comma 1, nonché in funzione della dinamica temporale dei costi e della velocità di liquidazione sinistri differenziata per le grandi tipologie di veicolo di cui al comma 1. Sono considerate nell'ambito di ciascuna macroclasse le sole imprese che superano la corrispondente soglia di cui al comma 2.

La Stanza di compensazione, alla chiusura dell'esercizio, determina i valori degli incentivi e delle penalizzazioni tenuto conto dei limiti stabiliti dall'IVASS ai sensi dell'articolo 5, comma 1.

#### Art. 4

(Criterio di calcolo per la determinazione delle compensazioni CARD-CTT)

Le compensazioni per la regolazione contabile dei rapporti economici per i danni alla persona del terzo trasportato e alle cose di sua proprietà sono effettuate attraverso rimborsi basati sul valore dell'importo risarcito che può essere gravato da una franchigia, assoluta e/o percentuale.

Le compensazioni di cui al comma 1 sono determinate distintamente per le seguenti grandi tipologie di veicolo:

ciclomotori e motocicli;

veicoli diversi da ciclomotori e motocicli.

#### Art. 5

(Fissazione dei limiti per il calcolo delle compensazioni)

Ai fini dell'applicazione dei criteri di calcolo di cui all'articolo 3, l'IVASS in relazione alla CARD-CID fissa per la generazione di riferimento, sulla base dell'andamento effettivo dei costi e dell'esperienza maturata, le soglie minime dei premi raccolti, la misura dei percentili utilizzati per la determinazione dell'importo minimo e di quello massimo dei sinistri da includere nell'algoritmo di calcolo, nonché i valori massimi dei differenziali percentuali tra incentivi e penalizzazioni adottati per la determinazione dei relativi importi.

L'IVASS rende noti, entro il 31 dicembre dell'anno antecedente quello di riferimento, con Provvedimento pubblicato sul proprio sito internet, i valori di cui al comma 1.

Nel medesimo Provvedimento sono comunicati il livello degli importi minimi e massimi dei sinistri da includere nell'algoritmo di calcolo degli incentivi o penalizzazioni dell'anno di generazione in corso, determinato secondo le modalità descritte nell'allegato 1.



Art. 6

(Tenuta dei registri assicurativi e del modulo di sviluppo sinistri per le imprese con sede legale in altri Stati membri)

Le imprese con sede legale in altri Stati membri che aderiscono alla procedura di risarcimento diretto sono tenute alla compilazione:

per le sole partite di danno CARD, dei registri dei sinistri di cui agli articoli da 22 a 26 del Regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008, secondo le modalità previste dal regolamento stesso;

del modulo 29A.2-SINISTRI CARD e dell'allegato 1 al modulo 29A.2, di cui al Regolamento n. 22 del 4 aprile 2008, secondo le modalità previste dal regolamento stesso.

Le imprese assicurano il raccordo tra le totalizzazioni dei registri assicurativi di cui al comma 1, lettera a) e gli importi indicati nel modulo di cui al comma 1, lettera b), secondo le istruzioni dettate nell'allegato 1, lettera C, del Regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008. Le imprese conservano evidenza degli elementi che determinano gli eventuali disallineamenti.

Le imprese operanti in regime di stabilimento conservano i registri assicurativi e il modulo di sviluppo sinistri di cui al comma 1 presso la propria sede in Italia.

Le imprese operanti in regime di libera prestazione di servizi conservano i registri assicurativi e il modulo di sviluppo sinistri di cui al comma 1 presso la sede del rappresentante per la gestione dei sinistri di cui all'articolo 25 del decreto.

Art. 7

(Informazioni sui sinistri di tipologia di gestione CARD)

Ai fini della fissazione dei limiti di cui all'articolo 5, le imprese trasmettono all'IVASS i dati sui sinistri CARD, secondo gli schemi e le relative istruzioni di compilazione e trasmissione riportati negli allegati 2 e 3. L'invio dell'informativa richiesta avviene entro i termini previsti per la trasmissione delle anticipazioni dei dati del bilancio individuale delle imprese assicurative. Le imprese con sede legale in altri Stati membri provvedono nei medesimi termini alla trasmissione dei dati richiesti.

Le imprese che, a seguito di operazioni straordinarie di fusione o trasferimento totale o parziale di portafoglio, hanno acquisito portafogli che hanno dato luogo a sinistri CARD, forniscono le informazioni con riferimento ai sinistri e ai relativi risarcimenti come se gli effetti dell'operazione straordinaria fossero sempre esistiti.

Nei medesimi termini e con le medesime finalità di cui al comma 1, le imprese redigono una relazione nella quale sono illustrate le modalità operative seguite per l'elaborazione dei dati e riferiscono in merito all'analisi svolta per verificare che le differenze riscontrate, rispetto ai dati contenuti nella modulistica di vigilanza, siano giustificate dalle differenti modalità di rilevazione delle voci di costo. Nel documento sono, inoltre, fornite adeguate motivazioni in merito a ogni altro eventuale disallineamento rispetto alla modulistica di vigilanza o, per le imprese con sede legale in altri Stati membri, al modulo di cui all'articolo 6 comma 1, lettera b).

La relazione di cui al comma 3 è sottoscritta, per le imprese di assicurazione autorizzate in Italia, dal responsabile dell'impresa e dall'attuario incaricato ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto.

Le imprese con sede legale in altri Stati membri che aderiscono alla procedura di risarcimento diretto, comunicano all'IVASS il nominativo di un responsabile ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, entro dieci giorni dalla nomina e comunque entro un mese dall'entrata in vigore del presente Provvedimento.

Le imprese conservano presso la propria sede in Italia la relazione di cui al comma 3 comprensiva degli elaborati tecnici utilizzati per la redazione della stessa. Le imprese operanti in regime di libera prestazione di servizi conservano la relazione presso la sede del rappresentante per la gestione dei sinistri.

#### Art. 8

(Modifiche al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile del 2008)

Le istruzioni relative all'allegato 1 al Modulo 17 del ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri (ramo 10), di cui all'allegato 4 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile del 2008, sono modificate come segue:

con riferimento alla voce 87, di seguito alla frase "La voce accoglie altresì i rimborsi spese costituiti dalle penalità che all'esito della procedura arbitrale prevista dalla CARD sono attribuite all'impresa" è aggiunto "e gli incentivi contabilizzati, alla chiusura dell'esercizio, per la regolazione delle compensazioni CARD-CID.";

con riferimento alla voce 88, di seguito alla frase "le altre penalità previste dalla CARD" è aggiunto "e le penalizzazioni contabilizzate, alla chiusura dell'esercizio, per la regolazione delle compensazioni CARD-CID.".

#### Art. 9

(Entrata in vigore)

Il presente Provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Per il Direttorio Integrato

Il Governatore della Banca d'Italia

Gli allegati di cui al presente provvedimento sono pubblicati sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it) nella sezione Normativa/Provvedimenti.

Provvedimento n. 19 del 5 agosto 2014

**Adeguamento all'inflazione dell'importo della quota di garanzia ai sensi dell'art. 66 sexies, comma 4, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'art. 81 del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010, concernente l'accesso e l'esercizio dell'attività di riassicurazione di cui ai titoli V, VI, XIV, XVI del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Provvedimento**

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, istitutivo dell'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni ed, in particolare, l'art. 66 sexies, comma 4, il quale dispone che l'importo della quota di garanzia dell'impresa di riassicurazione è aumentato annualmente in base all'incremento dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat, salvo che gli incrementi siano inferiori al cinque per cento e che l'IVASS comunica con provvedimento la misura dell'incremento;

VISTO il regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010, concernente l'accesso e l'esercizio dell'attività di riassicurazione di cui ai titoli V, VI, XIV, XVI del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni ed, in particolare, l'art. 81;

VISTI i provvedimenti ISVAP n. 2833 del 14 settembre 2010 e n. 3031 del 19 dicembre 2012;

VISTA la comunicazione 2013/C 208/06 della Commissione Europea riguardante l'adeguamento all'inflazione degli importi stabiliti all'art. 40, paragrafo 2, della direttiva 2005/68/CE relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/Ce e 2002/83/CE, che fissa l'importo della quota di garanzia in 3.600.000 euro;

adotta il seguente

PROVVEDIMENTO

Art. 1

(Adeguamento dell'importo della quota di garanzia dell'impresa di riassicurazione)

L'importo minimo della quota di garanzia dell'impresa di riassicurazione fissato dall'art. 66 *sexies*, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in euro 3.000.000, ed elevato, da ultimo dal Provvedimento ISVAP n. 3031 del 19 dicembre 2012 ad euro 3.400.000, è aumentato ad euro 3.600.000, al fine di tener conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.

Art. 2

(Entrata in vigore)

Le imprese si adeguano alle disposizioni del presente Provvedimento a decorrere dal 31 dicembre 2014.

Art. 3

(Pubblicazione)

Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS.

Per il Direttorio Integrato

Il Governatore della Banca d'Italia

Provvedimento n. 20 del 18 agosto 2014

**Contributo di vigilanza per l'anno 2014 a carico degli iscritti nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi. Provvedimento**

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTO il D.Lgs. 7 settembre 2005, n.209 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private e, in particolare: a) l'art. 109 concernente l'istituzione del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) e l'art. 336 concernente la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale del contributo di vigilanza da parte degli intermediari assicurativi e riassicurativi;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, e successive modifiche e integrazioni, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e all'art. 183 (regole di comportamento) del citato D.Lgs. n. 209/2005;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l'articolo 13 che istituisce l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012 recante lo Statuto dell'IVASS;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 189 del 16 agosto 2014, con il quale è stata determinata la misura del contributo di vigilanza dovuto all'IVASS, per l'anno 2014, dagli intermediari assicurativi e riassicurativi iscritti nel RUI demandando all'IVASS l'individuazione dei termini e delle modalità di pagamento del contributo;

DISPONE

Art. 1

(Ambito di applicazione)

Sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza gli intermediari assicurativi e riassicurativi, anche non operativi, iscritti nelle sezioni A, B, C e D del RUI alla data del 30 maggio 2014.

Art. 2

(Misura del contributo)

Ai sensi dell'art. 1 del D.M. del 6 agosto 2014 la misura del contributo a carico degli intermediari assicurativi e riassicurativi è stabilita come segue:

sezione A (agenti di assicurazione)

a1) persone fisiche € 51,00

a2) persone giuridiche € 287,00

sezione B (mediatori di assicurazione e riassicurazione)

b1) persone fisiche € 51,00

b2) persone giuridiche € 287,00

sezione C (produttori diretti) € 20,00

sezione D (banche intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane-Divisione Bancoposta)

d1) banche con raccolta premi superiore a 1 miliardo di euro e Poste Italiane € 10.000,00

d2) banche con raccolta premi da 100 milioni a 1 miliardo di euro € 9.500,00

d3) banche con raccolta premi da 10 a 99 milioni di euro € 7.200,00

d4) banche con raccolta premi da 1 a 9 milioni di euro € 6.000,00

d5) banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro, intermediari finanziari e SIM. € 2.400,00

Art. 3

(Termini e modalità di pagamento)

Gli intermediari effettuano il pagamento al più tardi entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento.

Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI effettuano il pagamento esclusivamente attraverso bonifico bancario o bollettino MAV. L'ordine di bonifico e il bollettino MAV precompilati sono disponibili esclusivamente attraverso il sito <https://servizi.popsi.it/ivass>, digitando il proprio codice fiscale/partita IVA e il codice RUI (10 caratteri compresa la lettera iniziale). Il bollettino MAV, in particolare, è pagabile con le seguenti modalità:

presso gli sportelli bancari presenti sul territorio nazionale;

presso gli uffici postali;

presso i punti vendita collegati alla rete Sisal e Lottomatica;

tramite l'internet banking della propria banca;

con carta di credito o PayPal, collegandosi al sito internet [www.scrignopagofacile.it](http://www.scrignopagofacile.it).

Le banche iscritte nella sezione D del RUI effettuano il pagamento del contributo dovuto selezionando nel sito <https://servizi.popsi.it/ivass> la misura contributiva corrispondente alla classe di appartenenza, stabilita in funzione dell'ammontare dei premi raccolti nel 2013.

Ai fini dell'elaborazione delle fasce di raccolta premi è stata utilizzata la voce 3300 sottovoce 73 della matrice dei conti (cfr. Circolare 272 della Banca d'Italia) con la qualificazione del "Tipo prodotto/servizio" uguale a "Prodotti assicurativi", corrispondente al codice 152 degli archivi.

Le istruzioni per il pagamento dei contributi dovuti dagli intermediari iscritti nella sezione C del RUI saranno comunicate, con apposito avviso, direttamente alle imprese che se ne avvalgono.

I pagamenti che saranno effettuati per importi o modalità diverse da quelle indicate non potranno considerarsi validi ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di legge.

Attraverso il predetto sito <https://servizi.popsi.it/ivass> è possibile verificare l'eventuale morosità pregressa e pagare i contributi arretrati ancora dovuti.

#### Art. 4

(Cancellazione dal RUI - Riscossione coattiva)

In caso di mancato pagamento del contributo di vigilanza, decorsi 30 giorni dal termine di pagamento, l'IVASS avvia, previa diffida, la procedura di cancellazione dal RUI ai sensi dell'art. 113, comma 1, lettera e) del D.lgs. 209/2005.

Il mancato pagamento del contributo comporterà, altresì, l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 336, comma 3 del D.lgs. 209/2005.

#### Art. 5

(Pubblicazione)

Il presente Provvedimento è pubblicato sul Bollettino dell'IVASS ed è reso disponibile sul sito internet dell'Istituto ([www.ivass.it](http://www.ivass.it)).

Il Presidente

## **1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE**

Provvedimento n 51-14-001263 del 5 agosto 2014

### **BancAssurance Popolari S.p.A.. Inclusione di passività subordinate nel margine di solvibilità disponibile. Provvedimento.**

Con comunicazione del 10 febbraio 2014, successivamente integrata in data 30 giugno e 8 luglio 2014, BancAssurance Popolari S.p.A., ha comunicato preventivamente l'intenzione di emettere un prestito subordinato, per un importo fino a € 4.950.000, da includere tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità individuale dell'impresa.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria ed accertata la sostenibilità finanziaria dell'operazione, anche tenuto conto dei profili di onerosità in relazione alla durata della stessa, si autorizza, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, degli artt. 15 e 22 del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008, l'inserimento del suddetto prestito subordinato tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità dell'impresa fino al limite massimo del 25% del minor valore tra il margine di solvibilità disponibile ed il margine di solvibilità richiesto.

Per il Direttorio Integrato  
Il Governatore della Banca d'Italia

Delibera n. 105 del 5 agosto 2014



Provvedimento n 51-14-001265 del 5 agosto 2014

**UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Autorizzazione alla modifica della documentazione contrattuale dei prestiti subordinati a scadenza fissa ai sensi dell’art. 22, comma 5, del Regolamento Isvap n. 19/2008. Provvedimento.**

Con lettera del 16 giugno 2014 UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ha comunicato l’intenzione di integrare, con la determinazione economica intervenuta tra le parti, la clausola “costi aggiuntivi” inclusa nei contratti relativi ai prestiti subordinati a scadenza determinata concessi da Mediobanca nel periodo 2003-2006, per complessivi € 700 milioni.

Ad esito dell’istruttoria svolta si autorizza, ai sensi dell’art. 22 del Regolamento ISVAP del 14 marzo 2008 n. 19, la richiamata integrazione contrattuale.

Per il Direttorio Integrato  
Il Governatore della Banca d’Italia

Delibera n. 106 del 5 agosto 2014

Provvedimento n 51-14-001267 del 5 agosto 2014

**Arca Assicurazioni S.p.A. e ISI Insurance-Compagnia di Assicurazioni S.p.A. – Autorizzazione, ai sensi dell’art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, della fusione per incorporazione di ISI Insurance-Compagnia di Assicurazioni S.p.A in Arca Assicurazioni S.p.A.. Provvedimento.**

Con lettera del 23 maggio 2014 Arca Assicurazioni S.p.A. e ISI Insurance-Compagnia di Assicurazioni S.p.A. hanno presentato istanza congiunta di autorizzazione, ai sensi dell’art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e dell’art. 24 del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, alla fusione per incorporazione di ISI Insurance-Compagnia di Assicurazioni S.p.A in Arca Assicurazioni S.p.A. .

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, la sussistenza dei requisiti per l’autorizzazione alla fusione in oggetto.

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi dell’art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, la fusione per incorporazione di ISI Insurance-Compagnia di Assicurazioni S.p.A in Arca Assicurazioni S.p.A. ed approva le correlate modifiche da apportare allo statuto dell’impresa incorporante.

Per il Direttorio Integrato  
Il Governatore della Banca d’Italia

Delibera n. 107 del 5 agosto 2014

### **1.3 MODIFICHE STATUTARIE**

Provvedimento n. 51-14-001252 del 1° agosto 2014

#### **UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.**

Con lettera del 9 luglio 2014, pervenuta il 10 luglio 2014, UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ha trasmesso copia del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 2014 ed ha chiesto l'approvazione della modifica dell'articolo 6 (Misura del capitale) dello Statuto sociale.

La modifica statutaria è apportata allo scopo di adeguare il contenuto del citato articolo alle disposizioni di cui all'art. 5 del Regolamento Isvap n. 17 dell'11 marzo 2008 le quali prevedono che le imprese multiramo con sede in Italia riportino nello Statuto sociale l'importo relativo a poste del patrimonio netto, espressamente indicate, distintamente attribuito alla gestione vita ed alla gestione danni.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, che la modifica statutaria proposta non risulta in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento n. 51-14-001284 del 6 agosto 2014

**SARA Assicurazioni S.p.A. – Modifiche statutarie. Provvedimento.**

Con lettera del 22 luglio 2014, pervenuta il successivo 25 luglio, SARA Assicurazioni S.p.A. ha trasmesso copia del verbale dell'Assemblea straordinaria del 17 luglio 2014 ed ha chiesto l'approvazione delle modifiche dell'art. 18 dello statuto sociale.

Le modifiche in esame sono state apportate allo scopo di: a) adeguare lo statuto al dettato di cui all'art. 154 bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il quale stabilisce che lo statuto degli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine deve prevedere i requisiti di professionalità e le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; b) sostituire alla parola "ISVAP" le parole "Autorità di Vigilanza".

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione dello stesso notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento n. 51-14-001285 del 6 agosto 2014

**Pramerica Life S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.**

Con comunicazione del 24 luglio 2014, successivamente integrata in data 30 luglio 2014, Pramerica Life S.p.A. ha trasmesso copia del verbale dell'Assemblea straordinaria degli azionisti del 10 luglio 2014 ed ha chiesto l'approvazione della modifica degli articoli 2 e 6 dello statuto sociale.

Le modifiche statutarie riguardano l'ampliamento dell'oggetto sociale con inclusione nel medesimo dell'esercizio delle assicurazioni nei rami Infortuni e Malattia, l'aumento del capitale sociale da € 10.000.000 ad € 12.500.000, la costituzione di un fondo a copertura delle spese di impianto pari a € 500.000 e l'attribuzione degli elementi di patrimonio netto alle gestioni vita e danni.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria ed accertato che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio di sana e prudente gestione, si approvano ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e dell'art. 4 del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008 le suindicate modifiche dello statuto sociale.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Il Presidente

Provvedimento n. 51-14-001296 dell'8 agosto 2014

**AVIVA S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.**

Con lettera pervenuta in data 31 luglio 2014 AVIVA S.p.A. ha trasmesso copia del verbale dell'assemblea straordinaria del 29 luglio 2014 ed ha chiesto l'approvazione della modifica dell'articolo 7 dello statuto sociale.

In particolare la modifica apportata riguarda l'inserimento nell'articolo 7 dello statuto della delibera dell'assemblea straordinaria del 29 luglio 2014 concernente la riduzione del capitale sociale da 429,7 a 247 milioni di euro, da eseguirsi subordinatamente al decorso del termine di novanta giorni, di cui all'art. 2445, comma 3, del codice civile, senza opposizione dei creditori sociali.

Ciò posto, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che la modifica statutaria proposta non risulta in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento.

Il Presidente

## **2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI**

---





*I provvedimenti sanzionatori e le relative informazioni contenuti in questa sezione del Bollettino sono omissi poiché decorsi cinque anni dalla pubblicazione.*

**OMISSIS**



### **3. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO**

---



**3.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA**

<b>GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>DESCRIZIONE DELL'ATTO</b>
C 254 del 5 agosto 2014.	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7298 — UNIQA Insurance Group/UNIQA Life) (2014/C 254/01).
L 239 del 12 agosto 2014.	Decisione della Commissione del 20 marzo 2013 sulle misure SA.23425 (11/C) (ex NN 41/10) attuate dall'Italia nel 2004 e nel 2009 in favore di SACE BT S.p.A. - notificata con il numero C(2013)1501 - (2014/525/UE).
L 242 del 14 agosto 2014.	Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 305/13/COL del 10 luglio 2013 sulla ricapitalizzazione della società di assicurazione Sjóvá (Islanda).
C 286 del 27 agosto 2014.	Interrogazioni scritte presentate dai parlamentari europei e relative risposte date dalla Commissione europea: "Assicurazioni e libertà di scelta" e "Riforma della RC auto: danno per gli automobilisti e per le carrozzerie".
L 257 del 28 agosto 2014.	Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012.
C 288 del 28 agosto 2014.	Interrogazioni scritte presentate dai parlamentari europei e relative risposte date dalla Commissione europea: "RC Auto in Italia".



## **4. IMPRESE IN LCA**

---





#### **4.1 INFORMATIVA LIQUIDAZIONI**

##### Arfin s.p.a. con sede in Milano

Ai sensi dell'art. 252, comma 9, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni) si da notizia che il commissario liquidatore di Arfin s.p.a., con sede in Milano, Viale Nazario Sauro 14, in liquidazione coatta amministrativa, dott. Angelo Cremonese, ha provveduto in data 28 luglio 2014 al deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Milano dello stato passivo della suddetta società.



## **5. ALTRE NOTIZIE**

---



### **5.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO**

**Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da Nationwide Life Limited (UK) a Legal and General Assurance Society Limited (UK), entrambe con sede nel Regno Unito.**

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza inglese – Prudential Regulation Authority - ha comunicato l'approvazione del trasferimento del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da Nationwide Life Limited (UK) a Legal and General Assurance Society Limited (UK), entrambe con sede nel Regno Unito, con effetto 31 luglio 2014.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

\* \* \* \* \*

**Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi contratti per assicurati residenti in Italia, da “HDI Hannover International S.A. de Seguros y Reaseguros” (Spagna) alla “HDI-Gerling Industrie Versicherung AG” (Germania).**

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza spagnola ha comunicato l'approvazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi contratti per assicurati residenti in Italia, da “HDI Hannover International S.A. de Seguros y Reaseguros” (Spagna) alla “HDI-Gerling Industrie Versicherung AG” (Germania), con effetto 27 giugno 2014.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

**Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi contratti per assicurati residenti in Italia, da “HDI-Gerling Verzekeringen NV” (Belgio) alla “HDI-Gerling Industrie Versicherung AG” (Germania).**

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza belga ha comunicato l'approvazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi contratti per assicurati residenti in Italia, da “HDI-Gerling Verzekeringen NV” (Belgio) alla “HDI-Gerling Industrie Versicherung AG” (Germania), con effetto 16 giugno 2014.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

## 5.2 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA

Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.

Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008

*(Valori percentuali)*

Mese di rilevazione	Rendimento Lordo del titolo di Stato guida BTP a 10 anni	TMO	60%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG)	75%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG)
	(1)	(2)		(3)		(4)
2011 mag	4,756	4,360	2,616	2,50	3,270	3,25
giu	4,816	4,419	2,652	2,50	3,314	3,25
lug	5,463	4,539	2,723	2,50	3,404	3,25
ago	5,271	4,661	2,797	2,50	3,496	3,25
set	5,746	4,818	2,891	2,50	3,614	3,25
ott	5,972	4,999	3,000	2,50	3,750	3,25
nov	7,057	5,239	3,143	<b>3,00</b>	3,929	3,25
dic	6,812	5,423	3,254	3,00	4,067	<b>4,00</b>
2012 gen	6,537	5,574	3,344	3,00	4,180	4,00
feb	5,546	5,546	3,328	3,00	4,160	4,00
mar	5,049	5,049	3,029	3,00	3,787	4,00
apr	5,676	5,676	3,406	3,00	4,257	4,00
mag	5,783	5,783	3,470	3,00	4,337	4,00
giu	5,904	5,901	3,541	3,00	4,426	4,00
lug	5,996	5,946	3,567	<b>3,50</b>	4,459	4,00
ago	5,882	5,882	3,529	3,50	4,412	4,00
set	5,254	5,254	3,152	3,50	3,941	4,00
ott	4,953	4,953	2,972	3,50	3,715	4,00
nov	4,851	4,851	2,911	3,50	3,638	4,00
dic	4,542	4,542	2,725	<b>2,75</b>	3,407	4,00
2013 gen	4,208	4,208	2,525	2,75	3,156	4,00
feb	4,493	4,493	2,696	2,75	3,370	<b>3,25</b>
mar	4,640	4,640	2,784	2,75	3,480	3,25
apr	4,278	4,278	2,567	2,75	3,209	3,25
mag	3,964	3,964	2,378	2,75	2,973	3,25
giu	4,379	4,379	2,627	2,75	3,284	3,25
lug	4,418	4,418	2,651	2,75	3,314	3,25
ago	4,419	4,419	2,651	2,75	3,314	3,25
set	4,541	4,474	2,684	2,75	3,355	3,25
ott	4,248	4,248	2,549	2,75	3,186	3,25
nov	4,095	4,095	2,457	2,75	3,071	3,25
dic	4,114	4,155	4,155	2,75	3,086	3,25
2014 gen	3,866	3,866	2,320	2,75	2,900	3,25
feb	3,651	3,651	2,191	2,75	2,738	3,25
mar	3,399	3,399	2,039	<b>2,25</b>	2,549	3,25
apr	3,228	3,228	1,937	2,25	2,421	<b>2,50</b>
mag	3,123	3,123	1,874	2,25	2,342	2,50
giu	2,920	2,920	1,752	2,25	2,190	2,50
lug	2,794	2,794	1,676	<b>1,75</b>	2,096	2,50

(1) Desunto dalla pubblicazione mensile della Banca d'Italia "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Tavola n. 7, Indicatore S167005D".

(2) Il TMO di ciascun mese è dato, ai sensi dell'art. 12 di cui al Regolamento ISVAP n. 21/08, dal minore fra il rendimento lordo del BTP a 10 anni del mese considerato e la media semplice dei rendimenti lordi del BTP a 10 anni degli ultimi dodici mesi.

(3) Tasso massimo applicabile ai contratti dei rami vita che prevedono una garanzia di tasso di interesse, per i quali le imprese detengono una generica provvista di attivi (contratti di cui all'art. 13 del Regolamento ISVAP n. 21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(4) Tasso massimo applicabile, limitatamente ai primi otto anni della durata contrattuale, per i contratti a premio unico di assicurazione sulla vita non di puro rischio e di capitalizzazione, sempreché l'impresa disponga di un'idonea provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti (contratti di cui all'art. 15 del del Regolamento ISVAP n. 21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.





